Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI MEZZEGRA

STATUTO

Delibera n. 22 del 27/7/2004.

Capitolo 1

NORME GENERALI

Art.1 – Principi fondamentali

Il Comune di Mezzegra è Ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della legge generale dello Stato. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa,secondo i prin- cipi fissati dalla Costituzione(Legge 5.6.2003 n.131 art.4)nonché autonomia impositiva e finanziaria dell'ambito dello Statuto, dei propri Regolamenti e delle Leggi di coordinamento della Finanza Pubblica.

Art.2 - Finalità

1.Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2.Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini,delle forze sociali, econo-miche e sindacali all'Amministrazione.

3.La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a)la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali,ambien-tali, storiche e culturali presenti nel proprio territo-rio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

b)la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

attraverso lo svi-luppo di forme di associazionismo economico e di coopera-zione;

c)il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito,ponendosi come obiettivo principe la salvaguardia del proprio territorio e la sua peculiarità, in ogni sua forma e altresì riaf-fermando,in ogni ambito,l'identità e la dignità della propria popolazione e la salvaguardia del dialetto e delle tradizioni;

d)il conseguimento di pari opportunità tra uomini e don-ne, promuovendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, negli Organi Collegiali del Comune, nonché dagli Enti, Aziende ed Istituzioni da essi dipendenti, e adot-tando tutte le misure per attuare le direttive della Unione Europea in materia di pari opportunità;

e)la promozione di tutte le iniziative atte a conseguire maggiori contatti, conoscenze e forme di collaborazione e associazionismo in ambito europeo ed extraeuropeo, per il raggiungimento di valide opportunità di studio e di lavo-ro a favore dei propri cittadini, in particolare dei gio-vani.

f)il miglioramento della qualità della vita dei cittadi-ni, attraverso un adeguato sviluppo dei servizi in armo-nia con le esigenze di salvaguardia delle risorse natura-li presenti sul territorio Comunale.

Art.3 – Programmazione e forme di cooperazione

1.Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2.Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi convenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lom- bardia e dell'Unione Europea avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali,economiche, sindacali e cultura-li operanti nel suo territorio, anche aderendo ad orga-nizzazioni nazionali ed inter-nazionali che concorrano alla formazione di atti normativi che abbiano rilevanza sulla sua azione amministrativa.

3.I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono uniformati ai principi di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4.Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni, Unioni di Comuni, con la Comunità Montana, con la Provincia, con l'Azienda Sanitaria Locale,per attuare gli interessi sociali e sanitari previsti dalla legge 104/92, mediante le forme previste dalla parte 1^ titolo II capo V D. Lgs. 267/2000.

5.Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servi-zi, anche di competenza statale, il Comune può delegare proprie funzioni alle Comunità Montane e/o alle Unioni di Comuni.

Art.4 – Territorio e Sede Comunale

1.La Circoscrizione del Comune è costituita dalle seguen-ti frazioni storicamente riconosciute dalla comunità: Mezzegra, Bonzanigo, Azzano, Giulino,Pola, Ganzo e Portezza.

2.Il territorio del Comune è quello risultante dal piano topografico di cui all'art.9 della legge 24 dicembre 1954, n.1228, approvato dall'Istituto Nazionale di Stati-stica e si estende per kmq.3,41 confinante con i Comuni di Lenno,Tremezzo,Grandola ed Uniti.

3.Il Palazzo Civico, Sede Comunale, è ubicato in via F.lli Brentano, 49

4.Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgo-no di norma nella Sede Comunale. In casi di particolari esigenze, il Consiglio, su convocazione del Sindaco, può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5.La modifica della denominazione delle borgate e frazio-ni può essere proposta dal Consiglio previa consultazio-ne popolare.

6.Il Comune può chiedere la rettifica dei confini secondo le previsioni della normativa vigente.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art.5 – Albo Pretorio

E' individuato apposito spazio nel Palazzo civico da de-stinare ad << Albo Pretorio>> per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'inte-gralità e la facilità di lettura.

Il Responsabile del servizio cura l'affissione degli atti cui al 1° comma avvalendosi di un Messo Comunale e, su attestazione di questo ne certifica l'avvenuta pubblica-zione.

Art.6 – Stemma e gonfalone

1.Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Mezzegra" e con lo stemma storico in uso.

2.La fascia tricolore è completata con lo stemma di cui al comma 1.

3.L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia trico-lore è disciplinato dalla legge.

4.Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze,ac-compagnato dal Sindaco o dall'Assessore all'uopo delega-to, si può esibire il gonfalone nella foggia in uso.

Capitolo 2

ORGANI ELETTIVI

Art.7 – Organi

Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio e il Sinda-co.

Art.8 – Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo politico ed amministrativo e ne esercita il controllo .

Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha au-tonomia organizzativa e funzionale.

Art.9 – Competenze e attribuzioni

1.Il Consiglio Comunale esercita i poteri e le competenze previste dal D.Lgs.n.267/00 e

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2.Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

3.Nell'adozione degli atti fondamentali espressamente elencati al comma 2 dell'art.42 del D.Lgs.n.267/2000,pri- vilegia il metodo e gli strumenti della programmazione sulla base delle direttive programmatiche della Provincia,della Regione e dello Stato. Gli atti fondamen-tali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle ri-sorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art.10 – Sessioni e convocazioni

1.La prima seduta del Consiglio deve essere convocata pe-rentoriamente entro i 10 giorni dalla proclamazione e de-ve tenersi entro i 10 giorni dalla convocazione.

2.Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei Consiglieri eletti compreso il Sindaco e esamina le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art.41 del D.Lgs. 267/2000.

3.Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dallo stesso nominato.

4.Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai capigruppo Consi-liari il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

5.Entro i successivi trenta giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

6.L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordina-rie e straordinarie. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

a)per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b)per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 del D.Lgs. n.267/2000;

c)per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica, compreso anche il programma delle OO.PP.;

d)per eventuali modifiche dello Statuto.

Le sessioni straordinarie possono aver luogo in qualsiasi periodo.

7.Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'or- dine del giorno, sentita la Giunta Comunale, e ne presie-de i lavori, secondo le norme del Regolamento.

8.Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da appo-sito Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art.11–Esercizio della potestà regolamentare e normativa.

1.Il Consiglio e la Giunta Comunale,nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, nel rispetto dei prin-cipi fissati dalla legge e dal presente Statuto, approva-no regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2.IRegolamenti,divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria Comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni con-secutivi con la contemporanea affissione, all'Albo Preto-rio Comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

3.IRegolamenti entrano in vigore il primo giorno del me-se successivo alla scadenza del deposito di cui al prece-dente comma 2.

Art.12 – Commissioni

1.Il Consiglio Comunale può istituire commissioni perma-nenti, temporanee e speciali.

2.Il Regolamento del Consiglio Comunale disciplina il lo-ro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzio-nale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art.13 – Consiglieri

1.La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comuni-tà alla quale costantemente rispondono.

2.Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indiriz-zate al Consiglio Comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente effica-ci dalla data di presentazione al protocollo Comunale.

3.Il Consiglio entro e non oltre i 10 giorni deve proce-dere alla surroga dei Consiglieri dimissionari con deli-berazioni separate, nell'ordine della presentazione delle dimissioni.

4.I Consiglieri che risultino assenti alle sedute del Consiglio Comunale per tre volte consecutive senza addur-re giustificate motivazioni, decadono dalla carica. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio che provvede, entro i 10 giorni successivi, alla surroga del Consiglie-re decaduto.

5.Il Regolamento del Consiglio stabilisce il procedimento di decadenza osservato il principio del contraddittorio.

Art.14 – Diritti e doveri dei Consiglieri

1.Le modalità e le forme di esercizio del diritto di ini-ziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previsti dalla legge, sono disciplinate dal Regolamento.

2.L'esame delle proposte di deliberazione e degli emenda-menti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del <<giusto procedi-mento>>.

3.Ai sensi del presente statuto si intende per <<giusto procedimento>> la procedura che prevede:

- analisi tecnica;
- analisi istituzionale;
- analisi economica del provvedimento in oggetto da presentare al consiglio.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art.15 – Interrogazioni

1.I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazio-ni al Sindaco o agli Assessori.

2.Il Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede rispo-sta scritta.

3.Il Sindaco, dispone:

1.se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 15 giorni dal ricevimento;

2.se deve essere data risposta orale, che venga iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio;

3.se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione a meno che non abbia indicato un relatore.

4.Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comu-nale disciplinerà lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazio-ni di improponibilità.

Art.16 – Gruppi Consiliari

1.I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente alla indi-cazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigrup-po sono individuati nei Consiglieri non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di pre-ferenze.

2.Il Regolamento può prevedere la conferenza dei capi-gruppo e le relative attribuzioni.

Art.17 – Giunta Comunale

1.La Giunta è l'organo di governo del Comune.

2.Impronta la propria attività ai principi della colle-gialità, della trasparenza e della

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

efficienza.

3.Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimen-to degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fon-damentali approvati dal Consiglio Comunale.

4.Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

Art.18 – Composizione

1.La Giunta è composta dal Sindaco e da non più di n.4 Assessori nominati dal Sindaco. Della nomina degli stessi ne verrà fatta comunicazione al Consiglio nella prima se-duta successiva alla nomina.

2.Il Sindaco può nominare Assessori, fino al massimo di due, cittadini non Consiglieri che non hanno partecipato come candidati alla elezione del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità' e di eleggibilità' alla carica di Consigliere e provvisti di provata competenza riscontrabile anche dal curriculum che deve accompagnare l'atto di nomina. L'Assessore esterno al Consiglio non può essere nominato Vice Sindaco.

3.Gli Assessori non Consiglieri possono intervenire, nel

le materie di loro competenza, alle sedute del Consiglio senza diritto di voto .

Art.19 – Funzionamento della Giunta

1.La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che sta-bilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2.Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

3.Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

4.La votazione è palese.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art.20 - Attribuzioni

1.Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per la loro natura debbono essere adottati da organo colle-giale e non rientrano nella competenza esclusiva del Con-siglio o del Sindaco o dei Dirigenti o dei Responsabili dei servizi.

2.La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indi-ca lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'e-sercizio delle proprie competenze gestionali ed esecuti-ve.

3.La Giunta, in particolare:

a)adotta i Regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi nell'ambito dei principi generali adottati dal Consiglio Comunale.

b)coordina le iniziative con gli organismi di partecipa-zione;

c)determina le tariffe su proposta dei responsabili del Servizio;

d)approva progetti preliminari, definitivi, esecutivi;

e)esamina, sulla base del relativo Regolamento, tutte le proposte o richieste di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti o persone;

f)dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o dona-zioni. Qualora lasciti e donazioni riguardano beni immo-bili, la competenza, è del Consiglio Comunale;

g)esercita, previa determinazione dei costi ed individua-zione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Re-gione e Stato quando non espressamente attribuite dalla Legge e dallo Statuto ad altro organo;

h)riferisce annualmente al Consiglio sulla propria atti-vità e sull'attuazione dei programmi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art.21 – Cessazione dalla carica di Assessore

1.Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscrit-to, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2.Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone mo-tivata comunicazione al Consiglio.

3.Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissiona-ri,revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, prov-vede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella pri-ma seduta utile, al Consiglio.

Art.22 – Deliberazione degli Organi collegiali

1.Gli organi collegiali deliberano validamente con l'in-tervento della metà dei componenti assegnati ed a maggio-ranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle Leggi o dallo Sta-tuto.

2.Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con vo-tazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercita-ta una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valuta-zione dell'azione da questi svolta.

3.Le sedute del Consiglio e delle commissioni Consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il Presidente di-spone la trattazione dell'argomento in <<seduta segre-ta>>.

4.L'istruttoria e la documentazione delle proposte di de-liberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale,secondo le modalità ed i termini sta-biliti dal Regolamento.Il Segretario Comunale non parte-tecipa alle sedute,quanto si trova in uno dei casi di in-compatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Sindaco.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5.I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

Art.23 – Sindaco

1.Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universa-le e diretto ed è membro del Consiglio Comunale.E' il ca-po del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione.

2.Ha competenza e poteri di indirizzo,di vigilanza e con-trollo dell'attività e delle strutture gestionali esecu-tive funzioni attribuitegli dalle leggi, dai Regolamenti e dallo Statuto.

3.Al Sindaco sono attribuite tutte le competenze previste dagli artt.50 e 54 del D. Lgs. 267/2000.

Art.24 – Attribuzioni di organizzazione

1.Il Sindaco, sentita la Giunta, stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convoca-zione del Consiglio Comunale, presiedendolo ai sensi del Regolamento .

2.Esercita i poteri di polizia nelle adunanze Consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare presieduti dal Sindaco nei limiti previsti dalla Legge.

3.Propone gli argomenti da trattare nelle sedute della Giunta e presiede la Giunta stessa.

4.Ha potere di delega generale o parziale delle sue com-petenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori e di dare incarichi o attribuzioni a Consiglieri Comunali.

5.Delle deleghe rilasciate al Vice- Sindaco o agli Asses-sori deve essere fatta comunicazione al Consiglio.

Art.25 – Vice Sindaco

1.Il Vice Sindaco è l'Assessore che, a tale funzione, viene designato nel documento programmatico e che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2.Gli Assessori Consiglieri, in caso di assenza o impedi-mento del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostituti-ve del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

Art.26 – Mozione di sfiducia

1.Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una propo-sta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2.Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazioni di una mozione di sfiducia votata per appel-lo nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.

3.La mozione di sfiducia deve essere motivata e sotto-scritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati tranne il Sindaco e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non dopo 30 giorni dalla sua presentazione.

4.Se la mozione viene approvata, si scioglie il Consiglio e si procede al Commissariamento su nomina prefettizia

(art.141 D.Lgs. n. 267/2000).

Capitolo 3

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Art.27 – Segretario Comunale

1.Il Comune ha un Segretario Comunale nominato dal Sinda-co e titolare, dipendente dall'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e iscritto all'albo.

2.Il Segretario Comunale, nel rispetto della Legge e del contratto di categoria che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzione, è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico – amministrativa degli uffici e dei servizi.

3.Presiede le commissioni di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e nell'osservanza dei criteri e dei procedimenti in materia fissati dal Regolamento.

4.Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assi-stenza alle riunioni del Consiglio e

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

della Giunta e ne cura la verbalizzazione.

5.Esprime il parere in ordine alla regolarità tecnica qualora manchi il Responsabile del servizio, in relazione alle sue competenze.

6.Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

7.Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, in osservanza delle norme e del Regolamento.

8.Adotta provvedimenti di mobilità interna nell'ambito degli accordi previsti in materia.

9.Esercita il potere sostitutivo nel caso di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, provve-dimenti disciplinari ed adotta le sanzioni di competenza nei confronti del personale, in osservanza delle norme e del Regolamento.

10.Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

11. Certifica l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'ese-cutività di provvedimenti ed atti dell'ente.

12.Il Segretario Comunale svolge compiti di collabora-zione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla con-formità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Sta-tuto e ai Regolamenti.

13. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Sta-tuto, dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

14. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Se-gretario Comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

Art.28 – Responsabili degli uffici e dei servizi e del procedimento.

Essendo questo Comune privo di personale di qualifica di-rigenziale, le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n.267, fatta salva l'appli-cazione

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

dell'articolo 97,comma 4,lettera d),dello stesso T.U . e dalle norme previste dalle leggi per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili degli uffici o dei servizi,indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Art.29 – Incarichi esterni

1.La copertura dei posti di Responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo de-terminato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restan-do i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Art.30 – Rappresentanza del Comune in giudizio

1.Il Sindaco rappresenta il Comune in tutti i gradi di giudizio, sia come attore che come convenuto.

2.Con apposito atto espresso dalla Giunta Comunale sarà dato corso alla nomina del legale incaricato della difesa delle ragioni del Comune.

Art.31 – Servizi: forme di gestione

L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della co-munità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozio-ne dello sviluppo economico e civile, compresa la produ-zione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune ai sensi di legge.

1.La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla Legge e dallo Statuto.

2.Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale, la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessio-ne, costituzione di aziende, di consorzio e di società a prevalente capitale pubblico locale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3.Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia,la costituzione di istituzione,l'af-fidamento in appalto o in concessione, nonché tra la for-ma singola o quella associata mediante convenzione anche con Unione di Comuni.

4.Nell'organizzazione di servizi devono essere comunque assicurate forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

5.Il Consiglio Comunale può delegare alle Comunità Monta-ne e alle Unioni di Comuni l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la di-mensione Comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale. (Legge 5.6.2003 n. 131 art. 2 comma 4 lettere c e n).

Art.32 – Gestione in economia

L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia so-no disciplinati da appositi Regolamenti. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste di-mensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno istituire un'istituzione o un'azienda.

Art.33 – Azienda Speciale

1.Il Consiglio Comunale, nel rispetto della Legge e dello Statuto, delibera gli atti costitutivi di aziende specia-li per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico civile.

2.Il funzionamento delle aziende speciali è disciplinato dallo Statuto, dai propri Regolamenti interni approvati dal Consiglio di Amministrazione delle stesse.

3.Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovata espe-rienza di amministrazione.

4.Non possono essere nominati membri del Consiglio di Am-ministrazione soggetti già rappresentanti il Comune pres-so altri Enti, Aziende, Istituzioni e Società nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli Ammini-stratori i dipendenti con poteri di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'Azienda Speciale. Il Sindaco, anche su indicazione motivata della maggioranza assoluta del Consiglio Comunale, può revocare il Presi-dente e il Consiglio di Amministrazione.

5.Le dimissioni del Presidente o di oltre metà dei membri effettivi comporta la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

6.Il Comune conferisce all'azienda il capitale di dota-zione, determinando finalità e indirizzi e si riserva di esercitare il diritto di vigilanza e di verifica della gestione.

Art.34 – Istituzione

1.Il Consiglio Comunale,per l'esercizio di servizi socia-li, culturali ed educativi,senza rilevanza imprenditoria-le, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione, previa redazione di ap-posito piano tecnico finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi,le forme di finanziamento e le dotazio-ni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2.Il Regolamento di cui al precedente comma determina la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale,l'ordinamento finanziario e contabile, le for-me di verifica dei risultati.

3.Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

4.Gli organi dell'istituzione sono: il Consiglio di Ammi-nistrazione, il Presidente ed il Direttore.

Art.35 – Il Consiglio di Amministrazione

1.Il Regolamento disciplina il numero,gli eventuali ulte-riori requisiti specifici richiesti ai

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le mo-dalità di funzionamento dell'organo.

2.Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art.36 – Il Presidente

Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Am-ministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Con-siglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provve-dimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art.37 – Il Direttore

1.Il Direttore dell'istituzione è nominato dall'organo competente previo pubblico concorso con le modalità pre-viste dal Regolamento.

2.Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il Respon-sabile del personale, garantisce la funzionalità dei ser-vizi, provvede all'attuazione degli indirizzi e delle de-cisioni degli organi delle istituzioni.

Art.38 – Nomina e Revoca

1.Gli Amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco, sulla base di un documento, corredato dal curriculum dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2.Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di 1/5 dei Consiglieri assegnati.

Art.39 – Società a prevalente capitale pubblico locale

1.Negli Statuti delle Società per azioni o a responsabi-lità limitata a prevalente capitale pubblico locale devo-no essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

stesse ed il Comune in ottemperanza degli artt.113 lettere e) f) e 114–115–116 del D.Lgs. 267/2000.

Art.40 – Gestione associata dei servizi

Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni , le Co-munità Montane , le Unioni di Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare forme associative più appropriate tra quelle previste dalla Legge in relazione alle attivi-tà, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiet-tivi da raggiungere.

Art.41 – Concessione a terzi

1.Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiatu-re e simili, o ragioni economiche o di opportunità socia-le, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2.La concessione a terzi è decisa dal Consiglio Comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e so-prattutto sotto l'aspetto sociale.

Art.42 – Ordinamento finanziario e contabile

1.L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è ri-servato alla Legge dello Stato (parte II titolo I Legge 267 del 18.8.2000).

2.Appositi Regolamenti disciplineranno la contabilità Co-munale e l'organizzazione del servizio finanziario, in conformità a quanto prescritto dagli artt.152 e 153 del T.U. 18 agosto 2000, n.267.

Art.43 – Revisione economico – finanziaria

1.La revisione economico–finanziaria del Comune è disci-plinata dalla normativa statale.

2.Il Regolamento di contabilità cui al comma 2 del prece-dente articolo, disciplinerà,altresì, che l'organo di re-visione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessa-ri per lo

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

svolgimento dei propri compiti.

3.L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla for-mazione degli atti partecipando alle riunioni del Consi-glio e della Giunta. A tal fine potrà essere invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

Capitolo 4

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME COLLABORATIVE

Art.44 – Organizzazione sovraccomunale

Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di col-laborazione con altri enti pubblici territoriali e prio-ritariamente con le Comunità Montane e le Unioni di Comu-ni,al fine di coordinare con gli stessi i propri servizi, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzio-naLe, così' come sancito dall'art. 117 della Costituzione e dalla norma di attuazione dell'art. 2 della Legge 5.6.2003 n. 131.

Art.45 – Principio di Cooperazione

L'attività dell'ente diretta a conseguire obiettivi d'in-teresse Comune con altri enti locali, si organizza avva-lendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art.46 – Convenzioni

1.Il Comune promuove la collaborazione e il coordinamento con altri enti locali o loro enti strumentali privile-giando la stipulazione di apposite convenzioni.

2.Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

3.Le convenzioni di cui al presente articolo possono pre-vedere anche la costituzione di uffici comuni,che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai qua-li affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo a favore di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

uno di essi,che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art.47 – Consorzi

1.Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi Statuta-ri, promuove la costituzione del Consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero quando non sia conve-niente economicamente l'istituzione di aziende speciali.

2.All'atto di costituzione del consorzio sarà obbligo pubblicare gli atti fondamentali dello stesso negli Albi Pretori negli enti contraenti.

3.Lo Statuto del Consorzio deve essere approvato dal Con-siglio Comunale e deve contenere le norme per il funzio-namento dello stesso secondo quanto previsto per le aziende speciali dei Comuni.

4.Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità dei servizi attraverso il modulo consortile.

Art.48 – Accordi di programma

1. Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in Leggi speciali che necessitano di un procedimento complesso per il coordinamento delle attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2.L'accordo,oltre alle finalità perseguite, deve prevede-re le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi sostitutivi ed, in particolare:

- Determinare i tempi e le modalità delle attività preor-dinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- Individuare attraverso strumenti idonei (piano finan-ziario, costi,fonti di finanziamento) le relative regola-zioni dei rapporti fra gli enti coinvolti.

3.Il Sindaco definisce e stipula l'accordo,previa delibe-razione di intenti del Consiglio Comunale,con l'osservan-za delle altre formalità previste dalla Legge e nel ri-spetto delle

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

funzioni attribuite con lo Statuto.

Capitolo 5

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art.49 – Partecipazione

1.Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza e la pubblicità degli atti.

2.Per gli stessi fini,il Comune privilegia le libere for-me associative e le organizzazioni di volontariato,incen-tivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3.Ai cittadini è consentito partecipare al procedimento relativo all'adozione di atti che prevedano situazioni giuridiche che li riguardino direttamente.

4.L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su speci-fici problemi.

5.L'ambito di applicazione e di esplicazione degli isti-tuti di partecipazione è solo di natura propositiva.

Art.50 – Interventi nel procedimento amministrativo

1.Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pub-blici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di Legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco (art.10,comma 1,del D.Lgs. n. 267/2000).

2.I cittadini hanno il diritto di accesso agli atti ammi-nistrativi e possono chiedere il rilascio di copie di at-ti previo il pagamento dei soli costi, ad eccezione di quelli di cui al precedente comma.

3.I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coin-volti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi tranne che per i casi espressamente esclusi dalla Legge e dai Regolamenti Comunali.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4.La rappresentanza degli interessi da tutelare può avve-nire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

5.Il Responsabile del procedimento,all'inizio dello stes-so, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazione previ-ste per Legge.

6.Il Regolamento individua, tra i funzionari e gli impie-gati Comunali, i Responsabili dei singoli procedimenti in atto, ai quali il cittadino può e deve rivolgersi.

7.In caso di urgente necessità il Responsabile del servi-zio può provvedere,a mezzo di pubblicazione all'Albo Pre-torio o altri mezzi, alla comunicazione del procedimento in atto, prescindendo dalla comunicazione all'interessa-to. Resta l'obbligo comunque di motivare la procedure d'emergenza.

8.Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, posso-no presentare istanze, memorie scritte, proposte e docu-menti pertinenti al procedimento in atto, che sarà quindi oggetto di istruttoria.

9.Il Responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo Comunale competente. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste deve essere adegua-tamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

10. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emana-zione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni le proprie valutazione sull'istanza, la petizione o la proposta. In ogni caso la Giunta potrà concludere accordi con i sog-getti intervenuti per determinare il contenuto discrezio-nale del provvedimento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art.51 – Diritto di informazione

1.Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende spe-ciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limita-zioni previste al precedente articolo.

2.L'Ente deve di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei sistemi di comunicazioni ri-tenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

Art.52 – Istanze e petizioni

1.Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta Comunale relativa-mente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2.Il Consiglio Comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento,dovranno adottare i provvedimenti di compe-tenza.Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concre-ti, con apposita deliberazione prenderanno atto del rice-vimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della determinazione sarà trasmessa, entro cinque giorni al presentatore e al primo firmatario della medesima.

3.Se il termine previsto per la risposta non è rispetta-to,ciascun Consigliere può sollevare la questione in Con-siglio chiedendo ragione al Sindaco del ritardo.

Art.53 – Proposte

1.I cittadini, nella misura del 20 % del corpo elettora-le, possono avanzare proposte per l'adozione di atti am-ministrativi che il Sindaco trasmette, entro trenta gior-ni successivi, all'organo competente, corredate del pare-re dei Responsabili dei servizi interessati e del Segre-tario, nonché della documentazione relativa alla coper-tura finanziaria.

2.L'organo competente deve sentire i proponenti dell'ini-ziativa entro trenta giorni dalla trasmissione della pro-posta.

3.Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenu-to del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art.54 – Referendum

1.Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza Comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2.Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da Leggi Statali o Regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3.IReferendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali Provinciali, Comunali e circoscri-zionali.

4.Soggetti promotori del referendum possono essere:

- Il 30 % del corpo elettorale;
- Il Consiglio Comunale con maggioranza qualificata dei 2/3.

5.Il Consiglio Comunale fissa nel Regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

6. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

7.Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art.55-Associazionismo e partecipazione:principi generali

1.Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini che operino nella comunità, senza scopo di lucro, ponendosi come unico obiettivo la crescita civile della cittadinanza ed estendendo la loro sfera d'azione a tutti i settori del sociale: da quello assistenziale, sportivo, e del tempo libero, a quello indirizzato alla tutela del

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

territorio.

2.Il Comune incentiva le suddette forme associative con apporti sia di natura finanziario patrimoniale (secondo i termini stabiliti dal Regolamento per l'erogazione dei contributi e sussidi) che tecnico – professionale ed organizzativo, stimolandone nel contempo le autonome ca-pacità organizzative e di iniziativa.

3.Il Comune nell'ambito dei principi fissati dal presente Statuto, potrà affidare a tali forme associative di coo-perazione lo svolgimento di servizi per i quali le asso-ciazioni in oggetto siano da ritenersi più idonee.

Art.56 – Organismi di partecipazione

1.Il Comune promuove e tutela le varie forme di parteci-pazione dei cittadini. Pertanto tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli pre-cedenti.

2.L'Amministrazione Comunale, per la gestione di partico-lari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisi-ti per l'adesione, composizione degli organi di direzio-ne, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3.In particolare il Comune si prefigge di promuovere ed incentivare la costituzione di Cooperative di produzione e lavoro, finalizzate al raggiungimento di obiettivi di pubblica utilità in campo economico – sociale e territo-riale.

4.Il Comune promuove ed incentiva la costituzione di gruppi di volontariato, previa determinazione di tutti i parametri di cui al comma 2.

Art.57 – Partecipazione alle commissioni

Tutte le associazioni, gli organismi di partecipazione i comitati e i gruppi di volontariato possono richiedere di presenziare ai lavori delle Commissioni Consiliari, sem-pre nell'ambito delle loro sfere di interessi.

Art.58 – Cittadini dell'Unione Europea

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Stranieri soggiornanti

Partecipazione alla vita pubblica locale

1.Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pub-blica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il comune:

a)favorirà la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;

b)promuoverà la partecipazione dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri in possesso di regolare permes-so di soggiorno alla vita pubblica locale.

Art.59 – Difensore civico

Il Difensore civico può essere nominato dal Consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza del 2/3 dei Consiglie-ri assegnati al Comune.

1.Resta in carica per la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto,esercitando le sue funzioni fino all'inse-diamento del successore.

2.Può essere rieletto una sola volta.

3.Il Difensore, prima del suo insediamento, presta giura-mento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le Leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

4.La designazione del Difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico – amministrativa. A tale proposito la scelta dovrà cadere possibilmente su un laureato in giurisprudenza, scienze politiche o scienze economiche.

5.Non può essere nominato Difensore civico:

- chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla cari-ca di Consigliere Comunale;
- i Parlamentari, Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali, i membri delle Comunità Montane;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

- i ministri di culto;
- i dipendenti di enti, imprese o istituti che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo sovven-zioni o contributi;
- chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato,nonché professionale o commerciale,che costi-tuisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministra-zione Comunale;
- chi ha ascendenti o discendenti fino al 4° grado, che siano Amministratori, Segretario o dipendenti del Comune.

6.Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per il verifi-carsi di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consi-glio su proposta di uno dei Consiglieri Comunali.

7.Il Difensore civico può essere sollevato dall'incarico con deliberazione motivata del Consiglio Comunale per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

8.L'ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comuna-le, può disporre di attrezzature e di quant'altro neces-sario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

9.Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione Comunale,le aziende speciali, le istituzioni,i concessionari di servizi,le società che ge-stiscono i servizi pubblici nell'ambito del territorio Comunale, per accertare la regolarità dei procedimenti e degli atti in corso. A tal fine può convocare il Respon-sabile del servizio interessato e richiedere documenti e ogni tipo di notizie, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio. Può,altresì,proporre di esaminare con-giuntamente la pratica entro termini prefissati.

Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbal-mente o per iscritto il proprio parere al

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

cittadino o en-te che ne ha richiesto l'intervento;intima in caso di ri-tardo agli organi competenti a provvedere entro termini temporali definiti, segnalando le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate. L'amministrazione ha l'obbligo di motivare la mancata ricezione dei suggerimenti del Di-fensore, il quale può chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali.Il Sinda-co è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale. Tutti i Responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collabora-zione all'attività del difensore civico.

10.Il Difensore civico presenta entro il mese di marzo la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa dal Consiglio nella sessione primaverile e resa pubblica. In caso di particolare importanza o comunque meritevole di urgente segnalazione, il Difensore in qualunque momento può farne relazione al Consiglio.

11. Al Difensore civico verrà corrisposta un'indennità fissata dal Consiglio Comunale, più la copertura delle spese sostenute.

12. Il Consiglio Comunale può valutare la possibilità di convenzionarsi con altri Enti Pubblici per avvalersi di un Difensore civico sovraccomunale.

Capitolo 6

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 60 - Statuto

1.Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordina-mento comunale e i principi di organizzazione e funzio-namento dell'Ente. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2.Lo Statuto deve essere approvato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri as-segnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi en-tro trenta giorni e lo Statuto è

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

approvato se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3.Nella stessa seduta può aver luogo una sola votazione.

4.L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano prin-cipi che costituiscono limiti inderogabili per l'autono-mia normativa dei Comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili.

5.Le stesse disposizioni di cui al comma 2 si applicano alle modifiche dello Statuto.

Art. 61 – Regolamenti

1.Il Comune emana Regolamenti:

- nella materie ad esso demandate dalla Legge e dallo Statuto;
- in tutte le altre materie di competenza Comunale.

2.Nelle materie indicate nel Testo Unico sugli Enti Loca-li, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispet-to delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3.Nelle altre materie i Regolamenti Comunali sono adotta-ti nel rispetto delle Leggi Statali e Regionali, tenendo conto delle disposizioni regolamentari emanate dai sog-getti con competenza nelle materie stesse.

4.Nella formazione dei Regolamenti possono essere consul-tati i soggetti interessati, sia associazioni che gruppi di volontariato.

5.IRegolamenti sono soggetti a pubblicazione all'Albo e a tutte le forme di pubblicità che ne consentano l'effet-tiva conoscibilità.

Art. 62 - Ordinanze

1.Il Sindaco emana ordinanze contingibili e urgenti nelle materie e per le finalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 54 del D. Lgs. 267/2000. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessaria-mente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui persiste la necessità.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2.Le ordinanze devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio e devono essere sot-toposte a forme di pubblicità le più ampie possibili.

3.In caso di assenza del Sindaco le ordinanze sono emana-te da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

4.Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste dal precedente comma 2.

Art. 63 – Abrogazioni

1.Le disposizioni contenute nei Regolamenti Comunali vi-genti, incompatibili con le norme del presente Statuto, sono abrogate.

2.Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Sta-tuto a tutti i Regolamenti Comunali vigenti saranno ap-portate le necessarie variazioni; il presente termine po-trà essere prorogato per altri sei mesi.

Art. 64 – Entrata in vigore

1.Dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Mini-stero dell'Interno per essere inserito nella raccolta uf-ficiale degli Statuti.

2.Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.